

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA “INSIEME SI PUO’ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IN QUALITÀ DI PARTNER AZIENDALE E PARTNER OPERATIVO ENTE ACCREDITATO PER IL LAVORO - DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI LAVORATORI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA O SVANTAGGIATI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO – FSE ASSE II, INCLUSIONE SOCIALE, POR.2014-2020 – OBIETTIVO TEMATICO 9: PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ E LA DISCRIMINAZIONE.
RIF. DGR 624 DELL’8 MAGGIO 2018**

PREMESSO:

- che il Comune di PONTE DI PIAVE, a seguito di procedura di evidenza pubblica, con determinazione del Responsabile del Servizio n.272 del 18/06/2018 ha individuato INSIEME SI PUO’ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Treviso quale partner operativo obbligatorio e partner operativo aziendale, per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva, ovvero progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati, attraverso l’utilizzo di lavoratori con più di 30 anni, privi di lavoro e sprovvisti dei requisiti per godere di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga senza aver maturato alcun diritto pensionistico, o soggetti maggiormente vulnerabili, residenti (o domiciliati) in uno dei Comuni partner del progetto, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 624 del 08.05.2018 di approvazione della Direttiva “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva 2018”;
- che i Comuni di Cimadolmo, Salgareda e San Polo di Piave, in qualità di partner di rete della aggregazione di comuni con capofila PONTE DI PIAVE, intendono perseguire i medesimi obiettivi nel proprio territorio comunale;
- che il Comune di PONTE DI PIAVE, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e concreta volta alla valorizzazione dei soggetti del terzo settore, intende perseguire tramite l’affidamento dei servizi a INSIEME SI PUO’ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE obiettivi di efficienza e di inclusione dei servizi stessi nel sistema integrato di prestazioni sociali di cui alla L. n. 328/2000 e lo stesso intendono fare i PARTNER DI RETE Comuni di Cimadolmo, Salgareda e San Polo di Piave;
- che il Comune di PONTE DI PIAVE e i Comuni di Cimadolmo, Salgareda e San Polo di Piave intendono perseguire, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione regionale n. 624 del 08.05.2018, l’affidamento dei seguenti lavori di pubblica utilità: *“Servizi bibliotecari e museali, riordino archivi, attività di custodia, attività di abbellimento urbano, rurale e manutenzione straordinaria, servizi di interesse pubblico con carattere di straordinarietà e temporaneità”*;
- che INSIEME SI PUO’ – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE è costituita in forma di cooperativa sociale, ai sensi della L.R. 23/2006, ed è iscritta all’Albo Regionale Veneto delle Cooperative Sociali – con il n. TV0018 sez. A in data 12/10/1995 ;
- che INSIEME SI PUO’ – Società Cooperativa Sociale è soggetto iscritto nell’Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 “Accreditamento”
- che la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, alla L.381/1991, alla L.328/2000 e al D.P.C.M. 30.03.2001, al D. Lgs. 50/2016, alla L.R. 5/1996 e L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economica da parte della Pubblica Amministrazione,
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. del ... è stato approvato lo schema della presente convenzione e le parti di seguito identificate dichiarano di averne preso particolareggiata e perfetta conoscenza, intendendosi lo stesso far parte integrante e sostanziale del presente atto, come se fosse qui integralmente trascritto.

VOLENDOSI ora addivenire alla stipulazione della presente convenzione per regolare l'esecuzione del progetto in oggetto,

TRA

Rag. EDDO MARCASSA, nato a Ponte di Piave il 24/09/1961, domiciliato, ai fini del presente atto, in PONTE DI PIAVE in Piazza Garibaldi, presso la Sede Municipale Codice Fiscale 80011510262 e Partita Iva 00595560263, il quale interviene, agisce e stipula nella sua qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO, in rappresentanza del Comune stesso, capofila del partenariato costituitosi per la presentazione del progetto "4 Comuni uniti per l'inclusione" con i Comuni di Cimadolmo, Salgareda e San Polo di Piave e che di seguito per brevità verrà chiamato affidante, ai sensi dell'art.107, comma 3, lettera C) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267;

e

PAOLA PAGOTTO, nato a Treviso il 17/02/1964 Codice Fiscale PGTPLA64B57L407Q, legale rappresentante la Società Cooperativa Sociale INSIEME SI PUO', con sede legale in via Marchesan, 4/D Treviso – Codice Fiscale 01633420268 – Partita Iva 01633420268, domiciliata per la carica presso Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale avente sede legale a Treviso in via Marchesan, 4/D, abilitata alla sottoscrizione del presente atto come da certificato dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

Tutto ciò premesso, con il presente atto redatto sotto forma di scrittura privata,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di PONTE DI PIAVE, in qualità di capofila del partenariato costituitosi per il progetto "4 Comuni uniti per l'inclusione" composto dai Comuni di Cimadolmo, Salgareda e San Polo di Piave, affida a INSIEME SI PUO' – Società Cooperativa Sociale,

- in qualità di partner aziendale: lo svolgimento/l'esecuzione dei lavori previsti dai progetti, verso il pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e,
- in qualità di partner operativo accreditato per i Servizi al Lavoro: la funzione di coadiuvare i Comuni nella redazione del progetto, partecipare alle fasi di selezione e coordinare gli incontri individuali per la stesura della PPA, di erogare le misure di politica attiva di orientamento e accompagnamento al lavoro, di collaborare alla complessiva gestione amministrativa e rendicontale del progetto.

La Cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa 1) soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come del trattamento pensionistico, iscritti a Centro al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi, 2) soggetti maggiormente svantaggiati, come da D.G.R.V. n. 624 del 08.05.2018 nel numero previsto dall'apposita domanda di contributo inviata dal Comune di Ponte di Piave, con Partner di Rete i comuni di Cimadolmo, Salgareda e San Polo di Piave e quindi anche a nome di tali comuni, alla Regione. La cooperativa si impegna inoltre a garantire la realizzazione del progetto con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione e dalla D.G.R.V. n.624 del 08.05.2018.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione si intende valida dalla data di stipula fino alla liquidazione delle quote spettanti ai partner di progetto e all'erogazione del contributo da parte della Regione Veneto, come previsto dalla Delibera Regionale e relativi allegati.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nell'istanza di contributo di cui alla DGR 624 del 08.05.2018, e partecipa al progetto "4 Comuni uniti per l'inclusione" in qualità di partner operativo obbligatorio e di partner operativo aziendale, anche per i Comuni di Cimadolmo, Salgareda e San Polo di Piave.

ARTICOLO 4 - REQUISITI DELLA COOPERATIVA E DI PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE IMPIEGATO

La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione A dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con il numero TV0018.

La cooperativa dichiara di presentare i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia:

- a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
- c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- d) solidità di bilancio dell'impresa;
- e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- h) qualificazione professionale degli operatori;
- i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.

Con riferimento al progetto regionale di utilità pubblica 2018 in premessa richiamato si dà atto che i soggetti coinvolti vengono inseriti al lavoro sulla base delle direttive regionali impartite con la DGR 624 del 08.05.2018 e nel rispetto di quanto nella stessa prescritto, specialmente per quanto riguarda le condizioni soggettive del soggetti medesimi (stato di disoccupazione, residenza, iscrizione al Centro per l'Impiego) e oggettive relative alle attività da svolgere (attività straordinarie, non ripetitive....).

La cooperativa dichiara inoltre di essere iscritta nell'Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento" e di impiegare figure professionali di riferimento per l'attività di orientamento e accompagnamento al lavoro con l'esperienza richiesta dalla DGR 624/2018 (da 3 a 5 anni di esperienza nel settore).

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITÀ E RELATIVI OBBLIGHI

La cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività, scelto tra le persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

ARTICOLO 6 - STANDARD TECNICI E NORME DI SICUREZZA

Le prestazioni lavorative previste dal presente accordo dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

ARTICOLO 7 - OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

La cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento o dalle norme specifiche di cui all'oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE

La cooperativa dichiara di essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali lavoratori individuati dal progetto di pubblica utilità 2018, come da polizza n 65/745187610 emessa da UnipolSai divisione La Fondiaria.

ARTICOLO 9 - OBBLIGO E MODALITÀ DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI RACCORDO CON GLI UFFICI COMPETENTI

Ogni rapporto intercorrente tra le Amministrazioni Comunali e la cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dai responsabili- referenti comunali del progetto e dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5 e, per quanto riguarda i lavoratori individuati dal progetto di utilità pubblica, dai responsabili comunali del progetto e dal responsabile inserimenti lavorativi del soggetto attuatore.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto alla cooperativa da parte del Comune di Ponte di Piave per i ruoli di partner aziendale e partner operativo Ente accreditato ai Servizi per il Lavoro, per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva, viene stimato indicativamente in complessivi Euro 78.320,00. Sono comprese nel prezzo le seguenti voci:

- ogni spesa del personale, compresa quella relativa ai lavoratori individuati dal progetto di pubblica utilità;
- spese diverse;
- eventuali oneri fiscali diversi.

Come stabilito dalla direttiva regionale, gli importi erogati per la realizzazione del progetto, costituiscono contributi, avendo carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una prestazione contrattuale, e pertanto:

- l'ente beneficiario dovrà presentare documento fiscale in regime di esclusione (fattura/nota di debito fuori applicazione IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) DPR 633/72 e s.m.i);
- i partner sono assimilati al beneficiario e dunque anche i trasferimenti di budget dal soggetto capofila ai partner operativi sono ricompresi nello stesso regime di esclusione.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI FATTURAZIONE

Il Comune di Ponte di Piave è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il corrispettivo sarà pagato come segue:

- a) anticipo del 20% all'avvio del servizio;
- b) 60% in tre acconti progressivi in ragione dello stato di realizzazione del progetto;
- c) Saldo a conclusione del progetto.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di cui all'articolo 11 non è soggetto a revisione periodica, in quanto relativo ad un progetto di durata limitata e di carattere straordinario.

ARTICOLO 14 - VERIFICA DEL RAPPORTO E VALUTAZIONE

In ogni momento le Amministrazioni affidanti, tramite il responsabile – referente comunale del progetto - possono effettuare verifiche e controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

ARTICOLO 15 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte degli affidanti del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della L.136/2010 e s.m.i., la Cooperativa assume, pena la nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla ridetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza bisogno o obbligo di messa in mora, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.

ARTICOLO 16 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

I dati personali relativi alla prestazione oggetto del presente contratto di Partenariato, compresi quelli riferiti ai beneficiari finali dell'iniziativa, saranno trattati dal Comune in ottemperanza al Regolamento Europeo n. 679/2016 e solo per le finalità inerenti l'incarico.

Inoltre:

i dati verranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Ufficio Servizi Sociali;

l'ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano ed i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra ad Enti Pubblici, istituzioni, Pubbliche Amministrazioni Partner di progetto.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo i Partner s'impegnano ad osservare le disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 e, pertanto, dovranno custodire e trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza solo per finalità didattiche, con divieto di divulgazione e comunicazione a terzi, senza la preventiva autorizzazione del Comune ed il consenso scritto dei soggetti interessati al trattamento.

I partner s'impegnano, inoltre, a mantenere la più stretta riservatezza in relazione alle informazioni che dovessero essere acquisite nell'espletamento del presente incarico, a non utilizzare tali informazioni e notizie e a non divulgarle a terzi senza il previo accordo del Comune.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

ARTICOLO 18 - SPESE PER STIPULA CONVENZIONE

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

ARTICOLO 19 - ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Sono parte integrante della convenzione, pur se non allegati, la DGR 624 del 08.05.2018 in quanto disciplinante le condizioni per l'erogazione del contributo regionale, e il progetto "4 Comuni uniti per l'inclusione".

ARTICOLO 20 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

"Insieme Si Può" – Società Cooperativa Sociale – Onlus
Il legale rappresentante
Paola Pagotto

Comune di Ponte di Piave
Il Responsabile de Servizio
Rag. Eddo Marcassa